= STATUTO =
= "FONDAZIONE MINO TURCO"– ETS =

per brevità denominata "FONDAZIONE".

La Fondazione assume nella propria denominazione la locuzione di "Ente del Terzo Settore, da cui l'acronimo ETS" che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo viene inserita in qualsivoglia comunicazione e manifestazione rivolta al pubblico. L'acronimo ETS sostituirà l'acronimo ONLUS con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 1

La Fondazione ETS è promossa dalla "CONGREGAZIONE DELLE SACRE STIMMATE DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO" – Provincia Sacro Cuore – Curia Provincializia Stimmatini, e dalla "Giuseppe Cappelletti Società Cooperativa Sociale onlus".

Le finalità che la fondazione persegue hanno il loro riferimento territoriale prevalentemente nell'ambito della Regione Veneto.

ARTICOLO 2

La Fondazione non ha scopi di lucro.

ARTICOLO 3

La Fondazione non distribuisce utili, neppure in forma indiretta; essa si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017 alle lettere:

a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
La Fondazione ETS pertanto persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e della formazione attraverso la promozione di attività di interesse culturale, sociale e civile indirizzate alla formazione culturale, umana e professionale della persona, con specifico riguardo alle età infantile, adolescenziale e giovanile, (in particolare dei residenti nella Regione Veneto o di coloro che vi soggiornano per motivi familiari, di studio o di lavoro) e che versano in situazioni di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

ARTICOLO 4

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione assume i seguenti compiti:
a) promuovere e realizzare iniziative (corsi, conferenze, seminari, eventi, ecc.) di interesse culturale, educativo o professionale, in ambito artistico, letterario, storico, scientifico, tecnico, economico, sociale e sportivo;
b) promuovere incontri di studiosi italiani e stranieri, anche allo scopo di favorire lo scambio tra aree culturali e sociali diverse, con particolare riferimento a realtà presenti nella Regione Veneto;
c) organizzare viaggi di studio di interesse culturale, professionale e scientifico;
d) curare la messa a disposizione delle strutture della Fondazione in favore degli operatori civili e ecclesiali, degli studiosi e dei responsabili della vita collettiva;
e) attuare e/o sovvenzionare iniziative editoriali ed informatiche (libri, periodici, video, ecc.), inerenti alle attività svolte dalla Fondazione, anche elaborate da altri Enti;
f) promuovere, sostenere e realizzare iniziative singole e corsi strutturati destinati alla formazione e all'aggiornamento professionale delle persone operanti nelle strutture territoriali ed in quelle sociali, economiche ed ecclesiali, sia pubbliche che private, della Regione Veneto;
g) attuare e/o sovvenzionare la costituzione di scuole, istituti di istruzione e di formazione;
h) organizzare corsi di aggiornamento specifici per docenti e insegnanti;
Per l'espletamento di tali compiti e per il raggiungimento dei propri fini statutari, la Fondazione potrà:
a) acquistare, vendere, locare o concedere in comodato gli immobili, le apparecchiature e i servizi ritenuti congrui o necessari al raggiungimento delle finalità statutarie;
b) aprire uffici con funzioni promozionali e di rappresentanza, in sede nazionale ed estera;
c) raccogliere, sia direttamente sia indirettamente, fondi, da enti pubblici o da privati, anche con sponsorizzazioni, necessari alla realizzazione dei propri fini statutari;
d) elargire ed accettare contribuzioni liberali benefiche da singoli, associazioni od istituzioni finalizzate al sostegno economico dei minori e di giovani in difficoltà sociale, familiare ed economica per l'erogazione di borse di studio e per il finanziamento di progetti di ricerca e finalizzate altresì al sostegno di altri ETS che operano nell'ambito assistenziale,

educativo e formativo dei minori;
e) stipulare con la Pubblica Amministrazione, Europea e Nazionale, con le Amministrazioni locali, con l'Università, con Enti Pubblici e Privati e con qualsiasi Società, quale ne sia la forma giuridica, convenzioni, contratti, ecc. occorrenti alla realizzazione dell'oggetto sociale ed espletare gli incarichi che verranno ad essa affidati;
f) partecipare quale persona giuridica alla costituzione di Associazioni e Fondazioni con finalità affini o funzionali al raggiungimento del proprio scopo sociale.

ARTICOLO 5

Il patrimonio della Fondazione è formato:
a) dal fondo di dotazione iniziale conferito all'atto della costituzione;
b) da contributi, donazioni, lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale;
c) dai redditi e dalle somme a qualsiasi titolo destinati, per delibera del Consiglio di Amministrazione, ad aumentarlo.
Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 6

Le entrate della Fondazione sono costituite:
a) dai redditi del proprio patrimonio;
b) dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dall'Ente, salvo la limitazione di cui all'articolo precedente, lettera b);
c) da sovvenzioni vincolate alla esecuzione degli specifici scopi e progetti benefici di cui alle attività istituzionali;
d) dagli introiti derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse strumentali e accessorie a quelle di interesse generale.
La Fondazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione, in applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i..

ARTICOLO 7

La Fondazione ha la propria sede legale in Caldiero (VR), Corso Alcide de Gasperi n. 16.
La Fondazione potrà modificare la propria sede legale con delibera del consiglio di amministrazione senza che ciò comporti modifica dello statuto, purché all'interno dello stesso Comune.
Potrà istituire altrove, sia in Italia che all'estero, uffici con funzioni promozionali e di rappresentanza.

ARTICOLO 8

Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Consiglio di indirizzo;
d) il Segretario Generale;
e) l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti.

ARTICOLO 9

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente della "Giuseppe Cappelletti Società Cooperativa Sociale onlus" (che lo presiede), e da altri quattro membri, due dei quali designati dal Consiglio Provinciale della "CONGREGAZIONE DELLE SACRE STIMMATE DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO" – Provincia Sacro Cuore – Curia Provincializia Stimmatini, e gli altri due dal Consiglio di Amministrazione della "Giuseppe Cappelletti Società Cooperativa Sociale onlus".

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, cioè fino al verbale convocato per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della fondazione.

I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Dalla funzione di componente il Consiglio di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Qualora durante il triennio uno dei membri nominati dovesse cessare dall'incarico, il membro nominato in sua sostituzione resta in carica fino alla conclusione dello stesso triennio.

ARTICOLO 10

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Esso delibera validamente con l'intervento di almeno tre dei suoi membri e a maggioranza dei presenti. In caso di deliberazioni riguardanti modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, è necessaria una maggioranza qualificata, con il voto di almeno 4 (quattro) dei 5 (cinque) membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina le varie attività della Fondazione e determina criteri e modalità di investimento del patrimonio e di erogazione delle rendite.

La Fondazione erogherà, per le finalità di cui all'articolo 4, borse di studio a studenti ritenuti bisognosi, capaci e meritevoli dal Consiglio d'Amministrazione, sulla base del reddito o del merito accademico. La Fondazione potrà altresì finanziare progetti di ricerca diretti al perseguimento delle proprie finalità.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in altro luogo scelto dal Presidente, purché in ambito della regione Veneto, almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per approvare il

bilancio preventivo ed entro il mese di marzo per approvare il bilancio consuntivo.
In seduta straordinaria il Consiglio si riunisce tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due membri.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede o altrove, purché nella Regione Veneto, con ogni mezzo idoneo a provarne il ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove si trovano il presidente ed il verbalizzante.
Di ogni delibera si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del consiglio.

ARTICOLO 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di conferire procure, in esecuzione delle delibere del Consiglio, su singole questioni e per un tempo determinato; in caso di impedimento può farsi sostituire dal Consigliere più anziano d'età.
Nei casi di urgenza il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso, al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui sono stati adottati.

ARTICOLO 12

Il Consiglio di indirizzo è presieduto dal Superiore Provinciale pro tempore della "CONGREGAZIONE DELLE SACRE STIMMATE DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO" – Provincia Sacro Cuore – Curia Provincializia Stimmatini, ed è composto inoltre da 3 a 9 personalità, scelte di comune accordo dal Padre Provinciale pro tempore della Congregazione sopra citata e dal Presidente della "Giuseppe Cappelletti Società Cooperativa Sociale onlus", che si distinguano sul piano della rilevanza sociale, della ricerca e della professione nei settori di interesse della Fondazione.
Il Consiglio di indirizzo coadiuva il Superiore provinciale pro tempore della "CONGREGAZIONE DELLE SACRE STIMMATE DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO" – Provincia Sacro Cuore – Curia Provincializia Stimmatini, che lo presiede personalmente o attraverso un suo delegato, nel garantire le finalità della Fondazione e nell'individuare e fissare gli indirizzi generali dell'ente. Ciascun Consigliere rimane in carica 3 anni dalla data di nomina e può essere confermato.
Il Consiglio di indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno nella sede

della Fondazione o in altra sede scelta dal proprio Presidente.
Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, o da un suo delegato, e sono valide se vi partecipa almeno un terzo dei componenti. Assistono anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale.

ARTICOLO 13

Gli incarichi di Presidente e di componente del Consiglio di indirizzo sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 14

Il Segretario Generale è nominato dai Soci fondatori, sentito il Consiglio di Amministrazione. Assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, cura la redazione e la custodia dei registri e libri della Fondazione e coordina, sul piano esecutivo, tutta l'attività della Fondazione.
Il Segretario Generale partecipa e funge da segretario in tutte le riunioni degli organi della Fondazione.

ARTICOLO 15

L'Organo di controllo, anche monocratico, deve sempre essere nominato ed essere in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali. I Soci fondatori designano, tra gli stessi membri, il Presidente del collegio ove non monocratico.
Tutti i componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.
I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 16

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo nonché il bilancio e il rendiconto consuntivo annuale e il bilancio sociale qualora sia predisposto per obbligo di legge.
In caso di richiesta di accreditamento presso la Regione Veneto quale Ente di Formazione Professionale, la Fondazione, ai sensi della legge n.

845/1978 e della Legge Regionale n. 10/1990, renderà pubblico il bilancio annuale.

ARTICOLO 17

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 100.000,00 (centomila) euro annui, s.m.i., la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1.000.000,00 (unmilione) di euro annui, s.m.i., la Fondazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ARTICOLO 18

La Fondazione ha l'obbligo della tenuta:

- del libro del C.D.A.;
- del libro dell'organo di controllo e del Revisore legale dei conti.

I Consiglieri hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Presidente con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame dei documenti avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e/o dell'organo di controllo. Il Consigliere può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

ARTICOLO 19

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dalla fondazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la fondazione.

La Fondazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 20

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..

ARTICOLO 21

In caso di estinzione per qualsiasi causa della Fondazione o, comunque, nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'articolo 4, il patrimonio dell'Ente che residua dalla liquidazione operata secondo le vigenti disposizioni di legge, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 22

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., le norme del c.c. e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

F.to Mauro Peroni
F.to Gianluca Benato
F.to Luciano Cavallera
F.to Eugenia Sturiale
F.to Simone Piacentini

IO NOTAIO MELCHIORRE SARACENO RILASCIO COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D. LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO RUNTS. VERONA, 5 FEBBRAIO 2026